

REGOLAMENTO TECNICO SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L' ELEZIONE A DISTANZA DELLE CARICHE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CHE NECESSITINO DELLA ESPRESSIONE DEL VOTO IN MODO SEGRETO

Articolo 1 – Oggetto.

1.1 In relazione a quanto previsto dagli artt. 2 e 9 del Regolamento del Consiglio Nazionale del Notariato, il presente Regolamento elettorale disciplina le modalità tecniche di espressione del voto a distanza per l'elezione da effettuarsi in seno al Consiglio Nazionale del Notariato per le votazioni dei relativi organi da svolgersi a scrutinio segreto, qualora ricorrano situazioni di emergenza sanitaria dichiarate con provvedimento emanato dalle Autorità preposte. Resta salva la facoltà per il Consiglio Nazionale del Notariato nella sua collegialità di organizzare le modalità di votazione segreta in presenza, anche con l'allestimento di seggi elettorali, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di distanziamento sociale.

1.2 Il voto a distanza è ammesso nel rispetto dei principi di segretezza e di libertà di partecipazione alle elezioni.

1.3 Il voto a distanza è espresso mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica che garantisca il rispetto delle norme del presente regolamento, per dichiarazione responsabile del gestore della piattaforma.

Articolo 2 – Convocazione dell'adunanza del Consiglio Nazionale del Notariato.

2.1 L'adunanza del Consiglio Nazionale del Notariato, nei casi di cui all'articolo 1.1 che precede, è convocata, nei termini previsti dal regolamento del CNN, con previsione che la votazione dovrà essere svolta necessariamente in videoconferenza.

2.2 La previsione del voto elettronico a distanza è indicata nell'avviso di convocazione dell'adunanza, nel quale sarà precisata anche la modalità di espressione dello stesso. All'avviso di convocazione è allegato il presente regolamento, nonché le specifiche tecniche rilasciate dal Fornitore.

Articolo 3 – Gestione tecnica del seggio elettorale.

3.1 La gestione tecnica del seggio elettorale è affidata ad una società specializzata (Fornitore), indipendente rispetto al CNN, selezionata tra quelle individuate ogni anno dal CNN, nel rispetto della normativa vigente. Tale società mette a

disposizione del CNN una struttura di supporto ed un referente tecnico che collabora con il CNN per tutti gli adempimenti necessari.

3.2 Il sistema di voto telematico rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software e la garanzia di integrità degli stessi. In particolare il sistema di voto prevede il backup di sicurezza di tutte le operazioni ed è conforme a standard internazionali di sicurezza informatica.

Articolo 4 – Credenziali necessarie per l'espressione del voto telematico.

4.1 Il Fornitore consente al CNN di gestire l'intera procedura elettorale con il supporto di personale tecnico dedicato e di gestire il flusso delle comunicazioni via PEC per l'invio delle credenziali necessarie per l'espressione del voto telematico.

4.2 Il Fornitore consente ai consiglieri nazionali di esprimere il proprio voto nel rispetto del principio di segretezza e garantisce l'anonimizzazione di tutti i dati relativi alla procedura elettorale.

4.3 Il Fornitore consente ai consiglieri nazionali, altresì, di essere individuati univocamente dalla piattaforma ai fini della ricezione dei voti da parte degli elettori.

Articolo 5 – Scheda elettorale telematica

5.1 La scheda elettorale telematica:

- ha un numero di righe corrispondenti al numero dei voti da esprimere;
- non ha candidati predefiniti in quanto ogni consigliere nazionale è eleggibile;
- consente di non esprimere alcuna preferenza.

Articolo 6 – Operazioni di voto

6.1 Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato nella comunicazione di cui all'articolo 2. Il voto è personale, segreto e non è ammesso il voto per delega.

6.2 Il voto è espresso da ciascun consigliere nazionale titolare del relativo diritto, da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, in qualunque momento nel corso del periodo di apertura della tornata di voto. È onere del votante la connessione mediante dispositivi tecnicamente idonei a dialogare con la piattaforma di voto, senza che l'inadeguatezza del dispositivo stesso possa in alcun

modo inficiare la procedura di espressione del voto o comportare oneri o responsabilità per il Fornitore.

6.3 Il voto è espresso unicamente per via elettronica, sono escluse altre modalità di voto.

6.4 Il Fornitore garantisce la possibilità di esprimere il voto elettronico anche presso i locali che saranno individuati dal CNN, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

6.5 Il Fornitore garantisce la totale segretezza del voto, sia durante che dopo l'elezione, tanto con riferimento all'identità del votante quanto in ordine alla concreta espressione del voto, prevedendo esclusivamente il trattamento in forma anonima delle informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento del quorum.

6.6 Previa autenticazione sul sito del Fornitore, ogni votante accede alla sezione di propria pertinenza nell'ambito del seggio telematico e, previo ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto, esprime in modo segreto ed univoco la propria preferenza elettorale, entro un termine massimo di 30 minuti. Il sistema, a conclusione, rende esclusivamente al votante una ricevuta di avvenuta espressione del voto.

6.7 Il Fornitore mette a disposizione del CNN un pannello di controllo per la verifica dell'andamento in tempo reale delle operazioni elettorali, sino al termine delle votazioni.

Articolo 7 – Scrutinio dei voti e verbalizzazione dei risultati

7.1 Al termine delle operazioni elettorali il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno e rende disponibile ai notai scrutatori nominati ai sensi del regolamento il rapporto recante esclusivamente i dati relativi al conteggio dei voti espressi anche senza indicazione di preferenza e degli astenuti.

7.2 Il conteggio è effettuato esclusivamente sui voti espressi mediante il sistema telematico.

7.3 Compiuto lo scrutinio dei voti, il risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal Presidente dell'adunanza ed inserito nel relativo verbale.

7.4 Qualora sorgano contestazioni in ordine alla regolarità della elezione, il Fornitore provvede a consegnare al CNN il rapporto delle schede di voto elettronico al fine di custodirlo sotto sigillo ed unirlo al verbale dell'adunanza.

7.5 In assenza di contestazioni, il CNN invita il Fornitore a eliminare il rapporto delle schede di voto elettronico. Il Fornitore s'impegna a consegnare al CNN la certificazione dell'avvenuta eliminazione che sarà allegata al verbale dell'adunanza.